

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 concernente “Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari”, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44 concernente “Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell’art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all’immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, in particolare l’art. 80 concernente “Misure transitorie”, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

Vista la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi, e successive modifiche, per la parte ancora vigente;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente “Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi”, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernenti i livelli massimi di residui di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, e successive modifiche;

Visto il decreto 3 luglio 2014 relativo all’elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva clorpirifos (chlorpyrifos) revocati ai sensi dell’art. 3, commi 2 e 4 del decreto del Ministero della salute 7 marzo 2006 di recepimento della direttiva 2005/72/CE della Commissione del 21 ottobre 2005;

Rilevato che nell’allegato al citato decreto 3 luglio 2014 non è stato inserito il sottoelencato prodotto fitosanitario:

Reg. n.	Prodotto fitosanitario	Data reg.ne	Impresa	Sostanze attive	
1.	10470	PENNPPOS 240	19/04/2000	Cerexagri Italia S.r.l.	chlorpyrifos

Ritenuto di dover procedere alla modifica del citato decreto 3 luglio 2014 inserendo nell’elenco allegato al decreto stesso il prodotto fitosanitario di cui trattasi;

Decreta:

Si integra l’allegato al decreto dirigenziale 3 luglio 2014 con l’inserimento del seguente prodotto:

Reg. n.	Prodotto fitosanitario	Data reg.ne	Impresa	Sostanze attive	
1.	10470	PENNPPOS 240	19/04/2000	Cerexagri Italia S.r.l.	chlorpyrifos

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all’Impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione “Banca dati”.

Roma, 12 settembre 2014

Il direttore generale: BORRELLO

14A07476

DECRETO 12 settembre 2014.

Riconoscimento del carattere scientifico dell’Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione (ISMETT) di Palermo nella disciplina «Cura e ricerca delle insufficienze terminali d’organo».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, concernente il riordino degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (di seguito IRCCS), come modificato dal decreto legge 13 settembre 2012 n. 158 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Visto l’art. 13, comma 3, del citato decreto legislativo, che stabilisce i requisiti necessari ai fini del riconoscimento del carattere scientifico degli IRCCS;

Visto l’art. 14 del decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288, recante la disciplina del procedimento per il riconoscimento del carattere scientifico degli IRCCS;

Vista la nota del 18 febbraio 2011, con la quale la regione Siciliana ha inoltrato al Ministero la documentazione per il riconoscimento del carattere scientifico dell’Istituto Mediterraneo per i Trapianti e Terapie ad Alta Specializzazione (ISMETT) di Palermo, nella disciplina “Cura e ricerca delle insufficienze terminali d’organo”, nonché la deliberazione della Giunta regionale n. 25 del 3 febbraio 2011 di coerenza della predetta istanza di riconoscimento con la propria programmazione sanitaria;

Vista la relazione sulla site visit, effettuata presso il citato Istituto il 24 gennaio 2013, nella quale gli esperti della commissione ministeriale di valutazione hanno ritenuto soddisfatte le condizioni per il riconoscimento dell’Ismett quale Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico per la disciplina “Cura e ricerca delle insufficienze terminali d’organo”;

Visto il parere favorevole reso dai Ministeri affiancanti il 22 ottobre 2013 in merito al riconoscimento quale IRC-
CS di diritto privato dell’Ismett;

